

N. 9/2019 Liquidazione del patrimonio del debitore



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Elisa Tosi,

esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da Raimondi Emanuela con l'ausilio della Dott.ssa Paola Caprioli, Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14 ter e 7 e ss L. 27.1.2012 n. 3 dall'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio in data 8.6.2018, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto la debitrice risiede in Buscate (MI), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, in quanto la Sig.ra Raimondi Emanuela:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (essendo socia illimitatamente responsabile della società Iriden S.n.c. di Mascetti Armando e C. che, a propria volta, ha presentato domanda per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter e ss L.3/2012, ed avendo recentemente intrapreso una nuova attività di impresa i cui valori non superano le soglie di cui all'art. 1 comma II L.F., come si evince dalle scritture contabili prodotte);
- non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La debitrice, unitamente alla domanda, ha prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012, ad eccezione dell'inventario dei beni che non appare necessario poichè l'unico attivo ad oggi disponibile è costituito dal saldo del conto corrente acceso presso Banco BPM, filiale di Milano 27.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito da tale saldo attivo, pari ad € 3.249,00 alla data del 31.12.2018.

Ugualmente devono ritenersi facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi derivanti dall'attività di impresa della ricorrente (e comunque dell'eventuale diversa



attività lavorativa che la stessa dovesse intraprendere), seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile di € 1.500,00 ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare così come evidenziato nella relazione depositata.

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale della debitrice. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14octies l. 3/2012, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies L. 3/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di Raimondi Emanuela, nata ad Augusta (SR) il 5.4.1973, residente in Buscate (MI), Via Marconi n. 35 (C.F. RMNMNL73D45A494Y);

NOMINA liquidatore la Dott.ssa Paola Caprioli, con studio in Busto Arsizio, Viale Duca D'Aosta n. 19;

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA la consegna ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile alla procedura;

FISSA in Euro 1.500,00 mensili l'ammontare del reddito netto che la debitrice guadagna con la propria attività da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione, in quanto destinato al mantenimento suo e della famiglia;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14sexies L. 3/2012;



DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio, nonché annotati nel Registro delle Imprese;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 30.4.2019

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Tosi

